



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002043 del 11/10/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del Comune di Pietrapaola (CS) sito in Località Giardini di Nicoletti. Corpo idrico ricettore "Fosso Freschia". L.R. n°10/97 e D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Avuto riguardo:

delle determinazioni della comunicazione ARPACal, di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020, con la quale rappresentava l'impossibilità "...di eseguire campionamenti con le modalità richieste dalla Tab. 1 (all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.) in quanto non dotata di strumentazione adeguata e pertanto..." in difficoltà "...ad esprimere giudizi di conformità ai valori..." della medesima Tabella;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Provvisoria allo scarico, nel corpo recettore denominato Fosso Freschia, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Giardini di Nicoletti del Comune di Pietrapaola (CS), giusta Determina Dirigenziale n. 2023001200 del 28/06/2023, individuando quale titolare del medesimo provvedimento la Sig.ra Manuela Labonia in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento di cui al periodo precedente, prevedevano, al **punto 4**, la trasmissione, "...entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di apertura dello scarico ...delle risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batterologico effettuato da ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii.. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva" ;
- verificato il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale n. 2023001200 del 28/06/2023, lo scrivente Ufficio, su istanza di parte, ricorrendone le condizioni, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2023001897 del 26/10/2023, ha prorogato i termini di validità dell'autorizzazione provvisoria richiamata nelle premesse, "...al fine di acquisire e trasmettere, a questo Ufficio, le risultanze analitiche del prelievo chimico-fisico-batterologico effettuato da ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza - attestanti il rispetto dei limiti imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. e consentire a questo Ente il rilascio dell'autorizzazione definitiva..." ;
- lo scrivente Ufficio ha ulteriormente prorogato i termini di validità dell'autorizzazione provvisoria sopra richiamata, giusta Determinazione Provinciale n. 2023002209 del 04/12/2023, a seguito di specifica istanza da parte del Comune di Pietrapaola, di cui alla nota n. 4224 del 16/11/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 230062917 in pari data, motivando la stessa con la circostanza che "...non risultano ancora pervenuti i risultati relativi ... al campionamento ARPACal effettuato in data 16/10/2023..." ;

Considerato che:

- in data 04/12/2023, il Comune di Pietrapaola ha trasmesso la nota dell'ARPACal n. 39011/2023 del 04/12/2023, riferita alle analisi chimico-fisico-batterologiche relative ad un campione di acque reflue prelevato in data 16/10/2023 presso l'uscita dell'impianto di

depurazione in argomento, di cui ai rapporti di prova n. 23CS4399Ca/01 e n. 23CS4399B/01, attestanti la conformità, del campione prelevato, ai limiti tabellari imposti dalla normativa vigente, così come espressamente previsto dalla prescrizione n. 4 di cui alla Determinazione Dirigenziale sopramenzionata;

- il Comune di Pietrapaola ha continuato a trasmettere, periodicamente, le prescritte analisi effettuate in regime di autocontrollo attestanti la conformità ai limiti indicati nell'allegato 5, alla parte III del D. Lgs n. 152/06 del 3 aprile 2006, con specifico riferimento alle emissioni di scarichi in acque superficiali.

Verificata:

la completezza della documentazione tecnica ed amministrativa in atti e il rispetto di tutto quanto previsto nelle Determinazioni Dirigenziali n. 2023001200 del 28/06/2023, n. 2023001897 del 26/10/2023 e n. 2023002209 del 04/12/2024;

Preso atto che:

della documentazione agli atti si evince la sussistenza delle condizioni tecniche e amministrative per concludere positivamente il relativo procedimento amministrativo e procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio richiesto;

Tutto ciò premesso;

Vista la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo scarico delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Pietrapaola (CS), a servizio di una popolazione complessiva pari a 250 a.e. (di cui 100 fluttuanti nel periodo estivo della durata di 3 mesi), ubicato in località Giardini di Nicoletti nel medesimo Comune, nel corpo idrico ricettore denominato Fosso Freschia, nel punto di scarico avente le seguenti coordinate Lat. 39°29'24.06" e Long. 16°48'47.09", ai sensi dell'art.124 della D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.e della L.R.10/97 e ss. mm. ed ii, indicando quale titolare della presente autorizzazione la Sig.ra Manuela Labonia, nata a Cariati CS, il 07/10/1985 e residente nel Comune di Pietrapaola (CS) alla via Firenze n. 5 (C.F. LBNMNL85R47B774Z) in qualità di sindaco pro-tempore del medesimo

Comune;

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all'osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti

PRESCRIZIONI

1. La presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data del suo rilascio ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
2. Dovranno essere eseguiti, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campionamenti per il primo anno e 4 (quattro) per gli anni successivi, purchè lo scarico sia conforme, di cui 1 (uno), per ogni anno, effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Relativamente al solo campionamento effettuato da ARPACal, con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020 citata in premessa, lo stesso dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti dalla sola Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm. ed ii. Qualora uno dei campioni non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore.
3. Il titolare della presente determinazione dovrà trasmettere annualmente a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all'A.R.P.A.Cal, comprensiva dell'attestazione di avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batterologiche previste nel punto 2;
4. I valori limite d'emissione caratterizzanti lo scarico non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire lo scarico con acque di raffreddamento o di lavaggio così come espressamente previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D.Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ed ii.;
5. Venga mantenuto accessibile, per il campionamento ed il controllo, il pozzetto di prelievo posto immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore e rappresentativo di tutte le acque scaricate;
6. Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione delle acque in uscita dall'impianto così come previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii. Si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
7. Il titolare sarà tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
8. Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata, nonché la ripresa della normale attività depurativa, siano comunicate preventivamente a questo Settore della Provincia di Cosenza ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
9. Le interruzioni non programmate, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia ed all' ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza, specificando i tempi necessari per l'effettuazione degli interventi e le misure adottate per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;
10. In caso di anomalie funzionali dell'impianto venga previsto, in caso di necessità, a valle dell'impianto di depurazione un apposito sistema di reintegro delle acque reflue nel processo depurativo, anche di tipo temporaneo, tale da evitare lo scarico diretto delle acque reflue in ingresso, al fine di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalle Tabelle 1 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/2006 e ss. mm. ii, per i periodi nei quali l'impianto non riesca a garantire il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
11. Le prescrizioni di cui presente provvedimento devono intendersi inderogabili anche a seguito di eventuali comunicazioni di malfunzionamento degli impianti e/o delle strutture presenti

- nello stabilimento individuato nelle premesse, salvo modifica espressa delle stesse mediante adozione di successiva e specifica Determinazione Dirigenziale da parte dell'Ente Provincia.
12. Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
 13. Se l'insediamento è soggetto a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazione, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse dallo scarico autorizzato con il presente provvedimento, ovvero se l'attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico ai sensi del comma 12 dell'art. 124 del D.Lgs n°152/06 e ss. mm. ed ii.;
 14. Venga tenuto il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; tali quaderni dovranno essere conservati per un periodo di 5 (*cinque*) anni dalla data dell'ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta dell'Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque reflue, fanghi e rifiuti liquidi;
 15. Il soggetto produttore dei fanghi di depurazione e degli altri rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue, così come definito dall'art. 183, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.mm. ed ii. è tenuto inoltre a provvedere alla registrazione ed allo smaltimento dei medesimi nel rispetto dell'art. 190 e di tutto quanto previsto dalla Parte IV del medesimo Decreto;
 16. La presente determinazione dirigenziale non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, visti, assenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla competente Provincia di Cosenza – Settore protezione civile e Difesa del Suolo, prot. n. 65211 del 05/08/2011 e nella Concessione Demaniale rilasciata dalla Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico, n. Rep. 27197 del 03/10/2013 con validità 19 anni;
 18. La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 19. Il titolare dello scarico è tenuto all'esecuzione di quanto richiesto dalla Provincia di Cosenza in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
 20. Eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di cui alla premessa del presente provvedimento, implicano la responsabilità anche penale dei progettisti, ed inficiano la validità della presente Autorizzazione.
 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Determinazione Dirigenziale si rimanda a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento;
 22. Ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico potrà essere mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all'adozione di un eventuale nuovo provvedimento qualora la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati intenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente Atto può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica;

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determina verrà inviata in originale al Sindaco pro tempore del Comune di Pietrapaola (CS), e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 11/10/2024

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.